

ORDINANZA N. 5
IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE

- VISTA la nota n. 286 del 13 febbraio 2007, con la quale l'Ufficio Opere Marittime del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana - Umbria ha comunicato il prossimo inizio dei lavori di straordinaria manutenzione della scogliera della Diga Meloria tra la progressiva 150 e la progressiva 420;
- VISTA la nota n. 384 del 21 febbraio 2007, con la quale lo stesso Ufficio ha comunicato di avere concesso in appalto i suddetti lavori all'A.T.I. "Michele Crudo e C.G.F. s.r.l.";
- VISTA l'Ordinanza n. 13/2007 del 02 marzo 2007, con la quale la Capitaneria di Porto di Livorno ha emanato disposizioni al fine di garantire la sicurezza marittima negli specchi acquei interessati dai lavori;
- RITENUTO di dover procedere all'emanazione di disposizioni atte a garantire la sicurezza nelle aree demaniali a terra interessate dai lavori;
- VISTO l'art.6, lett.a), della Legge 84/94;

ORDINA

Art.1 Dal giorno 12 marzo 2007 e fine alla conclusione dei lavori citati in premessa, previsti entro i successivi quattro mesi, è disposto il divieto di accesso alle persone, ad eccezione degli addetti ai lavori, nonché di eventuali altri soggetti autorizzati dal Direttore dei Lavori, nella parte della Diga della Meloria compresa tra le progressive 150 m. e 420 m.

Art.2 E' fatto obbligo all'A.T.I. esecutrice dei lavori:

- a) di provvedere all'installazione di idonee recinzioni atte ad impedire l'ingresso di persone non autorizzate nella parte della diga di cui all'art. precedente;
- b) d'installare in corrispondenza delle recinzioni cartelli richiamanti il divieto di accesso ai non addetti ai lavori, nonché copia della presente ordinanza; gli avvisi dovranno essere apposti anche lungo la banchina del molo interno.


Art.3 Sarà compito del Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori individuare e fare adottare le ulteriori misure di sicurezza derivanti dalla valutazione dei rischi fatta prima dei lavori e da aggiornare in corso d'opera; ciò relativamente sia all'area della Diga della Meloria interessata dai lavori, sia all'area di carico dei tetrapodi ubicata in prossimità della Torre del Marzocco.

Art.4 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

I trasgressori saranno puniti ai sensi del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

IL PRESIDENTE
(Roberto PICCINI)

Livorno, li **- 8 MAR. 2007**



Visto: il Dirigente D.S.Q.A.:

Il Segretario Generale f.f.

